

Società pubbliche

Scioglimento e alienazioni delle società a partecipazione pubblica "contra legem" - Quadro normativo attuale e scadenziario 2013

di **Ciro D'Aries**

Advisor della P.A. Centrale e Locale - Consulente - Esperto della Corte dei conti

Molte le norme - non coordinate tra esse - che obbligano gli enti locali entro il corrente anno alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società da essi partecipate. Si analizzano i diversi provvedimenti e gli obblighi a cui gli enti stessi sono soggetti in relazione alle attuali scadenze normative

Quadro d'insieme delle diverse norme

Si intende innanzitutto fornire di seguito un quadro di insieme delle principali disposizioni legislative che hanno riflesso sulla possibilità o meno per gli enti locali di detenzione di partecipazioni in società e/o organismi comunque denominati.

A) La **legge finanziaria 2008** rappresenta per gli enti locali uno spartiacque notevole nell'assunzione, costituzione e detenzione di partecipazioni in società. Infatti, l'art. 3, c. 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha statuito che «Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società».

È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, c. 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assun-

zione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

B) L'**art. 14, c. 32 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78** stabilisce che "fermo quanto previsto dall'**art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244**, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società." Entro il 31 dicembre 2012 - termine poi prorogato come meglio si vedrà in seguito - i comuni dovevano mettere in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore di tale decreto, ovvero ne avrebbero ceduto le partecipazioni.

Quale deroga, le suddette disposizioni non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Così come sono salve le società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni

la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti.

In base alla normativa di cui sopra, infine, i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 - termine anche qui prorogato come si vedrà in seguito - i comuni dovevano mettere in liquidazione le altre società già costituite.

C) L'art. 4, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ha decretato che «Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013 (1);

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (2)».

A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari.

Le disposizioni di cui al c. 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica (3).

Le medesime disposizioni non si applicano, altresì, qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile, predispose un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

D) L'art. 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ha stabilito che «le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni

fondamentali di cui all'art. 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'art. 118, della Costituzione».

Le suddette disposizioni non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

Il c. 6 del medesimo articolo fa divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 Cost. (4)

Gli adempimenti conseguenti alle diverse norme

Sulla base delle suindicate disposizioni si analizzano di seguito - e conseguentemente - i riflessi adempimentali a carico degli enti locali.

A) Le disposizioni della **Legge finanziaria 2008** impongono di fatto - al di là della oramai impossibilità generale di costituire nuove società - una rivisitazione almeno annuale della possibilità di detenzione di partecipazione in società che non siano «*strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*» e che non svolgano servizi pubblici locali (5). Il termine previsto dal legislatore per la prima delibera di ricognizione delle partecipate era il 31 dicembre 2010.

Note:

(1) In sede di conversione è stato aggiunto: «Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali».

(2) In sede di conversione è stato aggiunto: «Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante».

(3) Sono escluse dall'applicazione della norma anche le società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'art. 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo.

(4) Si ricorda che con la finanziaria 2010 (art. 2, c. 186, lett. e), legge n. 191/2009) era stata già disposta la soppressione dei Consorzi cd. «di funzione».

(5) Anche se in dottrina risulta ancora dibattuta, sembra oramai acquisita la circostanza che la locuzione comunitaria di «servizi di interesse generale» comprenda i «servizi pubblici locali».

Sicuramente la stretta necessità dovrà essere dimostrata dal fatto che l'ente locale per il perseguimento delle proprie finalità non ha alternative (di mercato) per l'acquisizione di beni e servizi che possano soddisfare le stesse finalità pubbliche. In assenza di tale verifica preliminare non può ritenersi soddisfatta tale condizione e gli enti devono alienare/dismettere tali partecipazioni che non si rilevino - appunto - "strettamente necessarie". Lo svolgimento di attività prettamente "commerciali" sicuramente mal si concilia con le "finalità istituzionali" dell'ente pubblico.

Viceversa, per quelle partecipazioni che presentano tale requisito, sarà inevitabile riportare negli atti programmatici dell'ente gli obiettivi che le stesse partecipate dovranno raggiungere nell'interesse pubblico, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c. 6 Tuel (6).

B) In base alle disposizioni dell'art. 14, c. 32 D.L. n. 78/2010 i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti - oltre a non poter costituire società - devono mettere in liquidazione - **entro il 30 settembre 2013** (7) - le società già costituite alla data di entrata in vigore di tale decreto, ovvero procedere alla cessione delle relative partecipazioni.

Tuttavia i comuni appartenenti a tale fascia di popolazione potranno mantenere le partecipazioni nelle società già costituite a condizione che le stesse abbiano i requisiti di virtuosità individuati:

- nella assenza di perdite negli ultimi tre esercizi, con riferimento alla data del 31 dicembre 2012;
- nel non avere subito riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- nel non avere subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali l'ente sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Tale accertamento dovrà essere svolto in maniera precisa, comportando l'obbligo di una apposita Delibera di Consiglio con la quale si prende atto - società per società - della esatta situazione e della presenza o meno degli elementi di virtuosità sopra riportati, con tutte le difficoltà del caso (8)

Ulteriore possibilità per enti con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti per la salvaguardia delle proprie partecipate è quella di trasformare l'eventuale società pubblica "*uni personale*" in società partecipata da altri enti locali, con la statuizione legislativa che tale partecipazione sia "*paritaria*" ovvero "*proporzionale*" al numero degli abitanti, e la cui popolazione dei comuni partecipanti superi i 30.000 abitanti.

È evidente che tali condizioni dovranno essere garantite entro l'attuale scadenza del 30 settembre 2013, dopo essere passati, comunque, attraverso

l'esame del disposto dell'art. 3, c. 27, legge n. 244/2007 (9) che rappresenta la "pietra miliare" del mantenimento delle partecipate pubbliche.

Per i comuni, invece, con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti è possibile la detenzione della partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2013 (10) i comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.

Per i comuni, invece, con popolazione superiore ai 50.000 abitanti la norma non detta alcuna condizione e limite nel mantenimento o costituzione di società; ciò, tuttavia, almeno apparentemente in quanto valgono le disposizioni di cui all'art. 3, c. 27, legge n. 244/2007 oltre a quanto verrà riportato di seguito.

C) L'art. 4 del D.L. n. 95/2012 imponeva già di verificare il fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti pubblici con riferimento all'anno 2011: se esso fosse superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si deve procedere, alternativamente:

- allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;
- all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del ser-

Note:

(6) In effetti le finalità che tali società dovranno perseguire non potranno che costituire una "programmazione allargata" nell'interesse del Gruppo pubblico di riferimento, con l'ente locale che svolge l'inevitabile funzione di holding pubblica con poteri effettivi di programmazione e controllo nell'interesse della collettività e di cui la Relazione Previsionale e Programmatica dovrà recepire gli specifici contenuti ed elementi per l'effettività di tale funzione.

(7) Il c. 11-bis dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (convertito con legge n. 14/2012) differisce di nove mesi anche i termini indicati nel c. 27 dell'art. 16, D.L. n. 138/2011, relativi all'applicazione del divieto, per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, di costituire società, introdotto originariamente dal c. 32 dell'art. 14, D.L. n. 78/2010. Di conseguenza, il nuovo termine per procedere alla liquidazione delle società già costituite alla data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, o per procedere alla cessione delle relative partecipazioni è, per i comuni fino a 30 mila abitanti, il **30 settembre 2013**. Per i comuni con popolazione compresa fra i 30 mila e i 50 mila abitanti, resta invece fermo il termine del **31 dicembre 2013**.

(8) In effetti restano ad oggi alcune difficoltà interpretative per la esatta individuazione degli elementi di virtuosità soprattutto con riferimento alla circostanza dell'assenza di indicazioni temporali relative agli elementi di cui alle lettere b) e c), costringendo di fatto alla impossibilità di detenzioni di partecipazioni in società che abbiano subito riduzioni di capitale per perdite anche in anni molto in là rispetto agli attuali. Si rinvia tuttavia al recente e interessante parere della Corte dei conti, sez. Lombardia n. 66/2013/PAR.

(9) In effetti l'art. 14, c. 32, legge n. 244/2007 inizia stabilendo "fermo quanto previsto dall'art. 3, c. 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ...".

(10) Vedasi nota *supra* 3.

vizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014.”

Anche per tale adempimento è necessario ufficializzare la percentuale di fatturato da parte di tutte le società controllate (11) sia direttamente che indirettamente da parte dell'ente locale; dovrà seguire anche una delibera del consiglio comunale che in base alle evidenze dovrà deliberare conseguentemente.

L'accertamento di tale fattispecie pone, anche in questo caso, problematiche particolari soprattutto legate alla circostanza - piuttosto diffusa nonostante i chiari orientamenti giurisprudenziali - del contemporaneo svolgimento di servizi pubblici locali e di servizi strumentali da parte della medesima società pubblica (12). Secondo il parere di chi scrive è obbligatorio - ai fini della suddetta verifica - procedere alla “separazione” contabile dei fatturati delle due fattispecie di servizi e verificare la percentuale di fatturato per ciascuna attività derivante da prestazioni di servizi a favore della pubblica amministrazione. Ne deriverà sicuramente - almeno per la parte strumentale - la probabilità dell'accertamento di una alta percentuale (se non del 100% come sia naturale per una vera società strumentale pubblica) con tutte le conseguenze del caso (13).

Solo nel caso in cui gli enti dimostrino all'Antitrust l'impossibilità di ricorrere “efficacemente” al mercato per ragioni di contesto sociale, economico e territoriale, il mantenimento delle suddette partecipate potrebbe essere possibile (14).

D) L'**art. 9 del D.L. n. 95/2012** imponeva agli enti locali - **entro il 7 aprile 2013** - di sopprimere o accorpate e, in ogni caso, di ridurre i relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'**art. 117, comma secondo**, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'**art. 118, della Costituzione** (15).

L'efficacia di tale disposizione sembra rinviata a seguito dell'assenza dell'intesa tra Governo e amministratori locali per “dare attuazione” alla norma che appare alquanto ampia e generica (16).

Sicuramente la disposizione in questione non riguarda le società “strumentali” - già disciplinate dall'art. 4 del medesimo DL 95/2012 - ed in generale le società di capitali, ma dovrebbe riguardare tutte le altre figure di “organismi partecipati”, tra cui le aziende speciali, le fondazioni, i consorzi, e simili (17).

Vengono esplicitamente esonerate da tale obbligo normativo le aziende speciali, gli enti ed le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

Gli affidamenti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica da giustificare

Un'altra scadenza del 2013 è prescritta dall'**art. 34 c. 20-22, D.L. n. 179/2012** il quale impone che l'affidamento dei servizi a rilevanza economica sia “effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante”, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Gli affidamenti in essere (18) alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requi-

Note:

(11) Secondo le disposizioni dell'art. 2359 c.c.

(12) Si vuole mettere in evidenza il parere della Corte dei conti, sez. Lombardia n. 5177/2011/PAR del 17 ottobre 2011 che ha chiarito come il contestuale esercizio di tali fattispecie di servizi siano in contrasto con la normativa comunitaria in quanto lesiva della concorrenza, comportando l'obbligo di separazione delle stesse.

(13) La norma in questione non impone tale separazione contabile, ma di fatto - e in relazione al divieto della contemporanea gestione di servizi strumentali e di servizi pubblici locali - la verifica della percentuale di fatturato non potrà prescindere dalla differenziazione di fatturato. Viceversa ne sarebbero avvantaggiate le società “illegali”.

(14) L'Authority per la Concorrenza e il Mercato - oltre ad avere avvisato pubblicamente gli enti interessati a presentare per tempo la relativa richiesta - ha fatto presente che l'istruttoria non sarà formale e saranno passati al setaccio bilanci, statuti e rapporti finanziari tra società ed enti. Nel caso la deroga venisse negata sarà obbligatoria ed inevitabile la privatizzazione o la messa in liquidazione delle partecipate.

(15) Con l'art. 19 del D.L. n. 95/2012 il legislatore è intervenuto recentemente disciplinando sia l'ambito materiale delle funzioni fondamentali, attraverso una nuova e più estesa individuazione dei compiti da ritenere tali per i comuni, sia i caratteri e le condizioni del loro esercizio associato obbligatorio.

(16) Il c. 2 dell'art. 9 prevedeva un accordo da sancire entro il 7 ottobre 2012 in sede di Conferenza Unificata volto alla ricognizione dei soggetti interessati dalla norma.

(17) Cfr. Nota Anci 18 marzo 2013 con cui ha fornito primi chiarimenti e possibili interpretazioni dell'art. 9 D.L. n. 95/2012.

(18) Il c. 8 dell'art. 4, D.L. n. 95/2012, consente l'affidamento diretto dei servizi (in termini generali, quindi sia di servizi strumentali che di servizi pubblici locali) solo a Società a capitale interamente pubblico in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta “in house”. Nella prima versione del provvedimento era previsto anche un limite complessivo di 200.000 euro annui che è stato abrogato dal comma 27 dell'art. 34, D.L. n. 179/2012.

siti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013, pubblicando, entro la stessa data, una relazione illustrativa contenente tutti gli elementi di cui sopra. Tale adempimento che, a differenza di quelli esaminati nei paragrafi precedenti, non riguarda direttamente le società pubbliche in termini di detenzione delle relative partecipazioni, mira a giustificare e a verificare che l'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sostanzialmente sia conforme alle prescrizioni comunitarie in termini di *in house providing*, concedendo alle amministrazioni pubbliche la possibilità di adeguarsi entro la fine di quest'anno (19).

Anche per tale adempimento occorre che gli enti interessati adottino una propria delibera (di Consiglio) con la quale approvare la Relazione richiesta dal D.L. n. 179/2012 e nel contempo verificare la necessità di adeguamento più stringente alle prescrizioni comunitarie in termini di affidamento diretto *in house*.

È evidente che il termine del 31 dicembre 2013 rappresenta il limite massimo per tale adeguamento ma una efficace e seria istruttoria impone una evidente necessità di procedere quanto prima alla verifica di tutti gli elementi richiesti dalla decreto sviluppo.

Aspetti critici potrebbero rinvenirsi nella distinzione tra servizi pubblici locali a rilevanza economica e quelli privi di tale rilevanza. Nel procedere alla istruttoria finalizzata a tale Relazione gli enti dovranno procedere ad un'attenta disamina dei diversi servizi affidati alle proprie società, separando - in base ad elementi precisi e circostanziati - le due fattispecie di servizi, riservando solo a quelli a rilevanza economica la specifica relazione di cui all'art. 34 c. 20 del D.L. n. 179/2012 (20).

Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.

Tavola 1
Gli elementi della relazione per la giustificazione degli affidamenti dei spl a rilevanza economica

| Elementi principali | Contenuto ed adempimenti |
|---------------------------|---|
| Enti obbligati | Comuni ed enti di governo degli ambiti ottimali (*) |
| Contenuti della relazione | <ul style="list-style-type: none"> • Ragioni dell'affidamento • Sussistenza dei requisiti previsti dall'Ordinamento comunitario per il modello prescelto • Individuazione degli obblighi di servizio pubblico • Per gli affidamenti <i>in house</i> occorrerà evidenziare analiticamente i dati quantitativi che esplicitano la prevalenza dell'attività svolta dalla società a favore dell'ente locale e della sua comunità, gli elementi compositivi del controllo analogo (quali clausole convenzionali, strumenti, oggetto, ecc.) • Le relative compensazioni economiche (tenuto conto dei parametri della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, compresa nel csd. pacchetto SIEG). |
| Scadenza | Gli affidamenti in corso non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2013; entro tale data dovrà essere pubblicata anche la Relazione. |
| Conseguenze | Gli affidamenti che risulteranno non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea entro il 31 dicembre 2013 non saranno giustificati e gli enti dovranno ricorrere al mercato. |

(*) Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del c. 1 dell'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011.

Note:

(19) Per i requisiti dell'*in-house providing* si rinvia a C. D'Aries - A. Nonini, "Esternalizzazione dei servizi pubblici locali - L'affidamento *in-house providing* - Aspetti giuridici e gestionali" - in "Azienditalia i Corsi" n. 12/2008.

(20) È doveroso far presente che anche per l'affidamento diretto dei Servizi Strumentali è necessario che vi siano gli elementi prescritti dalla comunità europea sul controllo analogo, altrimenti non potrebbe essere giustificato tale affidamento che rappresenta una eccezione al ricorso al mercato. Per tali servizi il decreto Sviluppo non richiede tuttavia di procedere alla Relazione da pubblicare sul sito internet dell'ente interessato.

Conclusioni

Il 2013 rappresenta un anno impegnativo e complesso per molti degli adempimenti legati agli "organismi partecipati" degli enti locali nonché agli affidamenti dei servizi da parte di questi ultimi - in essere e futuri - alle proprie partecipate. Si è cercato di esaminare in maniera sinottica le di-

verse norme cogenti e gli adempimenti conseguenti che ricadono già da subito al fine di rispettare le diverse scadenze, oramai imminenti considerate le articolate e complesse attività istruttorie da mettere in atto.

In forma tabellare si riportano le norme, le scadenze e gli adempimenti da assolvere.

Tavola 2

Quadro sinottico delle principali scadenze legate alle partecipazioni e agli affidamenti dei servizi da parte degli enti locali

| Normativa relativa alle società partecipate | Scadenza | Adempimenti |
|--|--|--|
| Art. 3, c. 27, legge del 24 dicembre 2007 n. 244 - Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società | Ogni anno | <ul style="list-style-type: none"> • Verifica del permanere dei requisiti attraverso apposita delibera del C.C. • Adeguamento della programmazione dell'ente-socio alla funzione di indirizzo-controllo nell'interesse del Gruppo pubblico |
| Art. 14, c. 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - Mantenimento Partecipazioni Comuni fino a 30.000 abitanti | Entro il 30 settembre 2013 | Dismissione o liquidazione partecipazioni di società già costituite al 31 Maggio 2010, salvo che: <ul style="list-style-type: none"> — abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; — non abbiano avuto riduzioni di capitale per perdite di bilancio; — l'ente controllante non abbia dovuto ripianare le perdite. |
| Art. 14, c. 32, D.L. 31 maggio 2010 n. 78 - Mantenimento Partecipazioni Comuni da 30.000 a 50.000 abitanti | Entro il 31 dicembre 2013 | I comuni compresi tra 30.000 e 50.000 abitanti possono mantenere una sola società, perciò dismettono le altre. |
| Art. 4, commi 1-3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 - Spending Review - Divieto di mantenimento di "Società Strumentali" con fatturato verso le pubbliche amministrazioni superiore al 90% al 31 dicembre 2011 | Scioglimento entro il 31 dicembre 2013 Alienazione partecipazione entro il 30 giugno 2013 | <ul style="list-style-type: none"> • Verifica della possibilità di mantenimento delle partecipazioni strumentali • Scioglimento o alienazione di quelle non conformi • Richiesta all'AGCM della possibilità di mantenimento sulla base di un'apposita istruttoria di mercato. |
| Art. 34, commi 20-26, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 - "Liberalizzazione dei Servizi Pubblici Locali" | Entro il 31 dicembre 2013 | <ul style="list-style-type: none"> • L'affidamento dei servizi a rilevanza economica deve essere "effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante", che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste. • Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, una relazione illustrativa contenente tutti gli elementi di cui sopra. |